



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 4 del 20/03/2017
Determinazione nr. 201 del 20/03/2017
Corpo di Polizia Locale

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Rendiconto della gestione finanziaria 2016 - Corpo della Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016;
- della Giunta Comunale n. 131 del 29.07.2016 con cui è stato modificato ed integrato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016;

VISTI gli artt. 189, 190, 228, comma 3, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che rispettivamente recitano:

Art. 189 – Residui attivi.

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e

prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 190 – Residui passivi.

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 228 – Conto del Bilancio.

..... omissis

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118, e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995 e il Principio contabile n. 2, punti 30 e 75, che specificano che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi è attribuita ai responsabili dei servizi per gli stanziamenti relativi alla propria competenza gestionale;

CONSIDERATO che in sede di rendiconto ciascun responsabile deve procedere alla dichiarazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio;

PRESO ATTO che con la ricognizione di cui sopra si è provveduto:

a) verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettivamente degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

b) individuare:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;

- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o debito è esigibile;
- la quota di avanzo di amministrazione da accantonare quale Fondo crediti di dubbia esigibilità.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1. di approvare, quale riaccertamento dei residui attivi e passivi, a seguito della verifica effettuata con le modalità indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, i seguenti allegati che formano parte integrante del presente atto:

- a) Elenco residui attivi riaccertati con indicazione degli importi eliminati (allegato A) ;
- b) Elenco dei residui attivi derivanti dalla competenza 2016 con indicazione delle maggiori/minori entrate (allegato B) ;
- c) Elenco dei residui passivi riaccertati con indicazione degli importi eliminati e di quelli che costituiscono avanzo di amministrazione (allegato C) ;
- d) Elenco dei residui passivi derivanti dalla competenza 2016 con indicazione delle economie realizzate e degli importi che costituiscono avanzo vincolato (allegato D) ;
- e) Elenco accertamenti e impegni imputati all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile (allegato E);
- f) Elenco accertamenti che concorrono alla formazione della quota di avanzo di amministrazione da accantonare quale fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato F);

3. di dare atto dell'adeguatezza e congruità delle risultanze del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nell'avanzo di amministrazione 2016, determinato nell'importo di cui all'allegato F e calcolato sui residui attivi di dubbia e difficile esazione riaccertati alla data del 31/12/2016;

4. di dare atto che in base alla suddetta ricognizione:

- non sussistono debiti fuori bilancio;
- non sono stati stralciati dal bilancio crediti di dubbia o difficile esazione;

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del Servizio finanziario per l'inserimento nel conto del bilancio 2016.

Il Responsabile del Settore
- Monica Micolini